

Chiarimento del Ministero dell'Ambiente 14 marzo 1997

Oggetto: risanamento cabine di trasformazione
ex DPCM 23/4/1992 e DPCM 28/9/1995.

Rife: REG. ATT. N. 107/E del 12/2/1997.

Con la presente si forniscono i chiarimenti richiesti cori Vs. nota in rife.

L'art. 7 del DPCM 23/4/1992 impone, fra l'altro, che siano sottoposte ad azioni di risanamento tutte le cabine di trasformazione le cui parti in tensione non soddisfano determinate condizioni relativamente alle distanze da fabbricati.

Si precisa che:

- come tensione di riferimento va presa la più alta fra quelle presenti nella cabina;
- per le tensioni da 132 kV a 380 kV le distanze di rispetto sono quelle previste dallo stesso art. 7;
- per le tensioni inferiori a 132 kV le distanze di rispetto sono quelle previste dal decreto interministeriale 16/1/1991.

Chiarimento del Ministero dell'Ambiente

Oggetto: richiesta parere su cabine di trasformazione

Prot. 3324/SIAR/96

Il DPCM 23.04.1992 fissa le distanze di rispetto di fabbricati ed edifici adibiti ad abitazione o ad altra attività che comporta tempi di permanenza prolungati per la popolazione, dalle parti in tensione delle cabine e delle sottostazioni elettriche. Tali distanze devono essere almeno uguali a quelle previste per le tensioni più alte presenti nelle cabine e sottostazioni.

Poiché le distanze di rispetto delle linee a tensioni inferiori a 132 kV sono regolate dal D.M. LL.PP. del 16.01.91, le relative cabine e sottostazioni, in cui presenti soltanto medie e basse tensioni, devono trovarsi, rispetto ai fabbricati ed agli edifici citati, a distanze non inferiori a quelle previste dal citato D.M.

Le cabine e sottostazioni esistenti dalla data del 16.01.1991, non conformi all'art. 5 del DPCM 23.04.1992 devono essere sottoposte alla attività di risanamento di cui all'art. 7 dello stesso DPCM, con le modalità e i tempi di esecuzione previsti dal DPCM 28.09.1995.

Chiarimento del Ministero dell'Ambiente

Oggetto: quesito in ordine all'applicazione dell'art. 5 DPCM 23/4/1992 per cabine di trasformazione.

Rife: prot. n. 339/T/ARI del 16/1/1998.

Con la presente si forniscono i chiarimenti richiesti con Vs. nota in rife.

- A) Se la più alta fra le tensioni presenti nella cabina è inferiore a 132 kV, le distanze di rispetto dai fabbricati, secondo il dettato dell'art. 5 DPCM 23/4/1992, sono quelle fissate dal decreto interministeriale 16/1/1991, che non fa riferimento alla destinazione d'uso dei fabbricati stessi: pertanto le distanze di rispetto dei fabbricati delle parti in tensione di una cabina elettrica vanno osservate indipendentemente dall'utilizzo dei fabbricati.
- B) Allo scopo di attribuire un significato più preciso alla locuzione "tempi di permanenza prolungati", di cui all'art. 5, comma 1, quarta riga del DPCM 23/4/1992, alla luce degli ultimi documenti elaborati sull'argomento da parte dell'I.S.S. e da parte dell'I.S.P.E.S.L., il Ministero dell'Ambiente riunirà la Commissione di cui all'art. 8 del citato DPCM.
- C) In nessun caso una cabina di trasformazione può essere installata all'interno di edifici o inglobata in essi, a norma dell'art. 5 e dell'art. 2 del DPCM 23/4/1992.